PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 5

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, e' concessa una integrazione pari a L. 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 10 settembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 100.000 ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente. Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 15 dicembre 1977. La misura della integrazione e' suscettibile di riduzione in relazione ad eventuale variazione dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero saranno emanati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Versione in vigore dal 9 settembre 1977, non più in vigore dal 8 novembre 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo
Estremi	Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-per-il-settore-vitivinicolo/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it